

CONVENZIONE
Tra
IL COMUNE DI ROMA
e
LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE
DI UN FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE IMPRESE
BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA
LEGGE 266/1997.

Premesso che

- la Legge 7 agosto 1997, n. 266 al fine di superare la crisi di natura socioambientale in limitati abiti ei comuni capoluogo, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, ha stanziato risorse da utilizzare per il sostegno dei programmi imprenditoriali da attuarsi nelle suddette aree attraverso la concessione di contributi finalizzati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4179 del 24/11/1998 è stato approntato il primo programma di interventi socio-economici per L. 14.950.000.000 da attuarsi mediante bandi di assegnazione di evidenza pubblica ex decreto legislativo n. 157/1995;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 944 del 4 agosto 2000, sono state individuate le zone sulle quali intervenire con i fondi di cui alla Legge n. 266/97 nonché un ulteriore programma di interventi con fondi dell'anno 2000 per Euro 16.926.358,41 (pari a Lire 32.774.000.000), parimenti da attuarsi mediante bandi pubblici;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 580 del 09/10/2001, è stato approvato un ulteriore programma di interventi con fondi dell'anno 2001 per Euro € 14.489.714,76;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 258 del 14/05/2002 ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi con la Banca di Credito Cooperativo per attivare un "Fondo di garanzia" a favore delle piccole imprese ammesse alle agevolazioni di cui alla Legge n. 266/97;
- la Banca di Credito Cooperativo di Roma, da sempre attenta, sensibile e di sostegno alle esigenze delle comunità meno protette, si è dichiarata disponibile e interessata alla stipula di una specifica convenzione con l'intendimento di favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti destinatari delle agevolazioni mediante finanziamenti e/o anticipi su contributi in conto capitale ed in conto gestione che il Comune andrà loro ad erogare;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 629 del 29/10/02, ha approvato il programma da realizzare con i fondi 2002 per un importo di € 17.168.000,00;
- il Decreto del Ministero delle Attività produttive del 14/09/2004 (n. 267) ha introdotto il nuovo Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano di comuni metropolitani, in modifica del decreto ministeriale 1° giugno 1998;
- che il Decreto del Ministero delle Attività produttive dell'11/11/2004 assegna a Roma risorse per l'attuazione del nuovo programma pari a € 13.034.790,00.

**Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1

(Soggetti beneficiari)

Potranno accedere ai finanziamenti bancari le piccole imprese di persone o di capitali, le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative sociali, nonché le ditte individuali che, subordinatamente all'istruttoria effettuata dal Comune, risulteranno beneficiari del contributo pubblico.

Inoltre, si considerano beneficiarie le imprese risultanti vincitrici dei bandi promossi dal Comune di Roma per l'insediamento e l'associazione negli incubatori di impresa da questo gestiti con fondi ex art. 14 legge 266/97.

Art. 2

(Finalità e forme tecniche)

La presente convenzione disciplina la concessione da parte della Banca di finanziamenti a favore di piccole imprese aventi i requisiti previsti dal Regolamento ministeriale di cui al D.M. 267/2004, ai sensi della Legge n. 266/97, art. 14, e beneficiari di contributi concessi dal Comune, in attuazione delle misure di sostegno deliberate come in premessa.

Tali finanziamenti potranno assumere le seguenti forme tecniche:

a) anticipo su contributi fino all'80% (ottantapercento) dell'ammontare del contributo concesso dal Comune a ciascuna impresa a termini del contratto di finanziamento ed in ogni caso in misura non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila) - solo per le imprese beneficiarie di agevolazioni economiche;

b) scoperto di conto corrente a tempo determinato della durata massima di 180 giorni, subordinato al perfezionamento del finanziamento per anticipo su contributi, di cui alla precedente lett. a). Tale apertura di credito potrà essere concessa per un importo non superiore al 40% (quarantapercento) dell'ammontare dell'anticipo cui è funzionalmente connessa - solo per le imprese beneficiarie di agevolazioni economiche;

c) mutuo chirografario di importo massimo non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila), a copertura dell'eventuale differenza residua fra il totale delle spese di investimento giudicate ammissibili e l'ammontare complessivo del contributo riconosciuto dal Comune;

d) rilascio Fidejussioni - La Banca potrà concedere alle imprese beneficiarie fidejussioni volte a garantire la locazione di immobili da queste adibite a loro sedi operative.

Detti crediti di firma che la Banca rilascerà sempre secondo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio, non potranno superare l'importo di € 12.000,00 (dodicimila) e avranno una durata di 12 mesi con tacito rinnovo sino a tutta la durata della locazione.

Il costo di tali fidejussioni sarà calcolato sulla base di una commissione fissa dello 0.70% annuo.

e) apertura di credito in c/c: importo massimo € 10.000,00 - così determinato in quanto non applicabile il meccanismo di calcolo di cui all'art. 2 lettera a) - con durata massima pari alla prima annualità di incubazione e, se del caso, rinnovabile per ulteriori dodici mesi - solo per le imprese associate ed insediate presso gli Incubatori di imprese.

Art. 3

(Fondo di garanzia)

Al fine di agevolare la concessione dei finanziamenti di cui alla presente Convenzione, è costituito presso la Banca, a maggior sicurezza dei crediti della stessa, un "Fondo di garanzia per le piccole imprese", di seguito denominato "Fondo", sulle cui giacenze è costituito, in favore



della Banca stessa, diritto di prelazione per l'integrale soddisfacimento dei propri crediti, in capitale, interessi ed oneri accessori tutti, derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi della presente Convenzione e dichiarati risolti e/o revocati per inadempimento dei beneficiari alle proprie obbligazioni.

La Banca si impegna ad individuare forme e modalità di investimento delle giacenze disponibili tempo per tempo sul Fondo, fornendo al Comune idonea informativa sulla consistenza e redditività del Fondo medesimo.

Per quel che riguarda i finanziamenti concessi nella forma di scoperto di conto corrente, apertura di credito in c/c e rilascio fidejussioni di cui al precedente art. 2 secondo comma, rispettivamente, lett. b), lett. d), lett. e) i relativi crediti, per capitale, interessi anche moratori, oneri ed accessori tutti, saranno garantiti al 100% (centopercento), con precedenza su qualsivoglia altro credito, dalle giacenze del Fondo.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al punto c) dell'art. 2, secondo comma, la Banca si impegna a mettere a disposizione un plafond pari a quindici volte l'ammontare del Fondo costituito a garanzia, al netto dell'ammontare degli utilizzi ed oneri di cui al comma precedente. Il Fondo comunale di garanzia sarà assunto a copertura del valore monetario dei mutui chirografari in misura pari al 50% (cinquantapercento).

Art. 4

(Erogazioni)

La Banca si impegna a concedere i finanziamenti di cui alla presente Convenzione e ad erogare i relativi importi subordinatamente all'esito favorevole dell'istruttoria.

Le erogazioni avranno luogo con le seguenti modalità:

- a) per gli anticipi su contributi, mediante accredito al beneficiario dell'80% del contributo SAL per SAL liquidato dal Comune e comunicato secondo quanto specificato all'art. 6;
- b) per gli scoperti di conto corrente mediante accredito del relativo importo sul conto corrente ordinario del beneficiario, contestualmente al perfezionamento, mediante sottoscrizione di apposito contratto, del fido per anticipo su contributi cui ciascuna apertura di credito è funzionalmente connessa. La Banca avrà, a tal proposito, diritto di soddisfare il proprio credito, così come definito al precedente art. 3, quarto comma, in sede di erogazione della prima quota del citato anticipo su contributi, con precedenza su qualsivoglia diritto o ragione di credito spettanti al beneficiario o a terzi;
- c) per i mutui chirografari, infine, mediante accredito al beneficiario dell'intero importo del finanziamento, in unica soluzione, e solo per i beneficiari di agevolazione economiche previa ricezione del primo rapporto di monitoraggio del Comune che certifichi la conclusione del primo Stato Avanzamento Lavori (almeno pari al 40% dell'investimento complessivo).

Art. 5

(Esclusioni)

Sono escluse dal finanziamento bancario le imprese assoggettate a concordato preventivo, in amministrazione controllata, nonché quelle che non risultano in grado di far fronte alle proprie obbligazioni a causa di gravi squilibri economico patrimoniali.

Sono, altresì, escluse le imprese a carico delle quali risulteranno in essere procedure esecutive, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la centrale rischi della Banca d'Italia, piuttosto che provvedimenti e procedimenti penali.

Art. 6



(Condizioni per la concessione delle anticipazioni)

Ai sensi delle Deliberazioni di cui in premessa, il Comune accorderà a ciascun operatore, un contributo nella misura massima di Euro 100.000,00 (centomila).

La Banca si impegna ad anticipare l'ammontare del suddetto contributo nei limiti di cui al precedente art. 2, secondo comma, lett. a), previa acquisizione dell'atto formale di assegnazione dello stesso, nonché previo ottenimento del mandato irrevocabile all'incasso del credito, ex art. 1723 del Codice Civile, con accettazione del Comune di Roma. Si ribadisce, peraltro, che il mandato in parola dovrà risultare da atto certo proveniente dal Comune. La canalizzazione dei fondi dovrà avvenire su conto corrente bancario acceso presso la B.C.C.R. e con evidenza del codice ABI e codice CAB.

Le somme erogate dalla Banca in conto anticipi su contributi produrranno, a carico del beneficiario, interessi passivi dalla data di effettiva erogazione fino alla data di rimborso; l'ammontare degli interessi sarà calcolato sulla base di un parametro pari al tasso Euribor 6 mesi lettera, base 360, maggiorato di uno spread di 3,90 punti percentuali.

Alle stesse condizioni verranno regolate le aperture di credito di cui al precedente art. 2, secondo comma, lett. b), funzionalmente connesse all'apertura del fido per anticipi, e let. e), per le imprese associate ed insediate presso gli Incubatori di impresa.

Art. 7

(Condizione per la concessione dei mutui)

Per completare il piano finanziario dell'intervento approvato dal Comune, la Banca si impegna concedere mutui chirografari nei limiti di cui al precedente art. 2, secondo comma, lett. c), ai soggetti beneficiari del contributo pubblico.

La durata dei mutui suddetti non potrà essere superiore ai cinque anni, in aggiunta ad un periodo di preammortamento della durata massima di sei mesi. Il mutuo potrà essere regolato, a scelta del soggetto beneficiario/contraente, rispettivamente ad un tasso fisso o variabile, così determinati::

- tasso fisso parametrato all'I.R.S. a 5 anni, maggiorato dell'1,50% (unovirgolacinquantapercento); il tasso fisso al quale verrà regolata l'operazione di mutuo sarà quello rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno lavorativo bancario antecedente la data di stipula. Il pagamento delle rate di ammortamento potrà, poi, avvenire alternativamente con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale;

- tasso variabile parametrato all'Euribor a 6 mesi, base 360, maggiorato di uno spread pari all'1% (unopercento). Il pagamento delle rate di ammortamento sarà semestrale e con scadenza fissa al 30/06 e 31/12 di ogni anno.

Dalla data di stipula dell'atto di erogazione alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, decorreranno a carico del mutuatario, gli interessi di preammortamento che saranno calcolati allo stesso tasso regolante l'operazione di mutuo.

Art. 8

(Garanzia dei mutui a carico del beneficiario)

Ad ulteriore garanzia dei mutui concessi, il mutuatario rilascerà fidejussioni di terzi, ovvero fideiussione bancaria/assicurativa, ovvero effetto in bianco a firma del richiedente, atte a garantire il 100% del finanziamento concesso, in conformità alle norme interne della Banca. Quanto sopra, fermo restando che il suddetto Istituto, qualora lo giudichi opportuno, si riserva la facoltà di poter richiedere eventuali, ulteriori garanzie.



Art. 9

(Obblighi del Comune)

Il Comune di Roma si impegna a trasmettere alla Banca la documentazione relativa ai beneficiari del programma di sostegno alle piccole imprese, così come inseriti nell'apposita graduatoria, comunicando contestualmente l'importo del contributo deliberato.

Art. 10

(Obblighi della Banca)

La Banca curerà l'istruttoria delle richieste pervenute in base ai criteri in uso presso la stessa concederà i finanziamenti a proprio insindacabile giudizio. L'istruttoria dovrà essere ultimata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria, comprensiva di quella integrativa eventualmente richiesta.

Completata l'istruttoria, la Banca assumerà autonomamente le decisioni finali circa la concessione dei crediti di cui al precedente art. 2, impegnandosi a comunicare con tempestività al Comune le delibere di concessione dei finanziamenti.

La Banca si impegna, in fase di attuazione della presente convenzione, ad individuare modalità e procedure centralizzate di gestione delle istruttorie e delle pratiche di finanziamento.

Art. 11

(Responsabilità)

La Banca è responsabile del corretto e puntuale espletamento delle attività di cui alla presente convenzione ed, in particolare, del rispetto dei termini e delle modalità convenute nel presente atto in relazione ai finanziamenti e/o anticipi da concedere.

Art. 12

(Validità e recesso)

La presente convenzione entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e avrà efficacia sino al 31/12/2009. Si intende risolta per mutuo consenso delle parti la precedente convenzione stipulata in data 18 novembre 2005.

In base alla normativa vigente, a scadenza annuale ovvero entro il termine di almeno tre mesi dalla scadenza, le parti previa valutazione e verifica dei rispettivi operati potranno accordarsi sui termini dei rapporti di convenzione a seguire.

Art. 13

(Modifiche)

Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti.

Art. 14

(Elezione di domicilio e spese)

La presente convenzione è redatta in tre originali, uno per ciascuna parte contraente, ed uno per l'Ufficio delle Entrate, qualora ne sorga il caso d'uso; le relative spese saranno a carico del richiedente.

ROMA



Comune di Roma

Le parti eleggono domicilio nelle sedi delle rispettive amministrazioni, e convengono che la soluzione di ogni controversia dipendente dall'applicazione della presente convenzione è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Banca Di Credito Cooperativo di Roma
F.to Vice Direttore Generale

Comune di Roma Dip.XIX V U.O. Autopromozione sociale
Il Dirigente
Alessandro Messina